

Sentenza 60 del 25 febbraio 2011

Materia: tributaria

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Presunta violazione degli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettera e) Cost.

Oggetto: Artt. 3, commi 1 e 2, alinea e lettera c) e comma 3, e art. 4, comma 1, alinea e lettera b) della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010 n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà ed alla gestione d'impresa).

Esito: Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli artt. 3, commi 1° e 2°, alinea e lett. c) e 3°, e 4°, comma 1, alinea e lettera b) della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010 n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà ed alla gestione d'impresa), i quali prevedono:

- a) La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti ed agli altri soggetti che partecipano alla proprietà ed alla gestione dell'impresa;
- b) A tal fine la Giunta regionale può, anche tramite soggetti individuati con procedura di evidenza pubblica: "concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge regionale";
- c) Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali;
- d) La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura di evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà ed alla gestione dell'impresa le seguenti incentivazioni: b) esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale.

La posizione del ricorrente si attesta sulla presunta violazione del principio del buon andamento (art. 97) della Costituzione, "sia per l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale, sia per l'indeterminatezza e l'ampiezza dei rispettivi ambiti di applicazione, tenuto conto che non vengono specificati neppure la tipologia dei tributi." Si lamenta inoltre la presunta violazione dell'articolo 23 Cost. il quale prevede, in materia tributaria, la riserva di legge.

Inoltre, secondo l'Avvocatura dello Stato le norme censurate si pongono in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost. - il quale attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato - perché prevedono la facoltà della Giunta di concedere esenzioni e riduzioni di tributi, anche in aggiunta alle agevolazioni introdotte dalla normativa statale, tra i quali vanno annoverati anche i "tributi regionali".

La Regione Veneto chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Circa le questioni sollevate in riferimento agli artt. 23 e 97 Cost., la difesa regionale, sostiene che l'unico strumento utilizzabile "dall'organo esecutivo della Regione è soltanto il provvedimento amministrativo, e ciò perché nel riparto delle competenze istituzionali è il Consiglio regionale ad esercitare tutte le potestà legislative e regolamentari". Secondo la Regione, le agevolazioni fiscali sono legittimamente autorizzate da specifica legge finanziaria. Ne consegue che sarà la legge finanziaria regionale ad indicare le misure dell'esenzione e che l'atto amministrativo ne sarà una legittima conseguenza.

Quanto alla questione sollevata in riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost., secondo la Regione è del pari infondata, perché, in primo luogo, se l'articolo 3, comma 3, della legge stabilisce che aver previsto che "le riduzioni di tributi si aggiungono a quelle previste dalla legge statale", ciò escluderebbe, a priori, che la previsione regionale possa riferirsi a tributi statali.

In secondo luogo, secondo la Regione, dalla giurisprudenza costituzionale si desume che sussiste una competenza normativa regionale di tipo concorrente ai sensi del comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, per la quale le Regioni possono legiferare su tributi, istituiti e gestiti dallo Stato, il cui gettito è attribuito alla Regione, nei limiti ammessi dalla normativa vigente.

Ne conseguirebbe, secondo la Regione, che le disposizioni denunciate devono essere interpretate nel senso che non consentono alla Regione di prevedere agevolazioni per tributi statali il cui gettito sia destinato allo Stato, ma le consentono solo di prevedere, con successiva legge finanziaria, agevolazioni per tributi disciplinati da legge statale il cui gettito sia devoluto alle Regioni, nei soli limiti nei quali tali agevolazioni sono consentite da legge statale. Le consentono inoltre di prevedere agevolazioni sui tributi regionali in senso proprio, istituiti e disciplinati con legge regionale.

La Corte costituzionale ritiene che sotto il profilo della prima questione sollevata e riferita all'articolo 97 della Costituzione, (buon andamento della P.A.), ove il ricorrente contesta la competenza della Giunta a concedere agevolazioni anziché del Consiglio questa non sia fondata perché il principio del buon andamento non ha alcuna attinenza con il riparto delle competenze tra Giunta e Consiglio.

Con la seconda questione sollevata si afferma che le norme denunciate violano la riserva di legge in materia tributaria prevista dall'articolo 23 della Costituzione. Per la Corte la questione non è fondata perché in linea di principio non vi è dubbio che le norme di agevolazione tributaria sono anch'esse sottoposte a riserva di legge, al pari delle norme impositive. Nel caso in particolare le norme censurate stabiliscono che la Giunta regionale può

concedere agevolazioni fiscali nei limiti stabiliti dalla legge finanziaria. Affinché la riserva di legge sia rispettata, secondo la Corte è necessario che quest'ultima non deve limitarsi a fissare i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare anche la fattispecie delle agevolazioni, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire del beneficio, nonché del relativo tributo. Se la legge finanziaria sarà così costruita, l'attività della Giunta si risolve in semplice attività amministrativa, risultando pertanto la questione non fondata.

Anche sull'ultimo rilievo, secondo cui le disposizioni denunciate consentono alla Giunta regionale di concedere agevolazioni su tributi istituiti e disciplinati da legge statale, violandosi la competenza statale in materia tributaria ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera e), la Corte conclude per la non fondatezza della questione, in quanto nel caso in specie le agevolazioni oggetto di censura si riferiscono solo a tributi non ancora individuati e la cui individuazione è rimessa a futura determinazione dalla legge finanziaria regionale, la quale potrà riguardare, per i tributi statali, solo quelli per cui la legge dello Stato consente espressamente alla Regione di disporre agevolazioni.